Richieste al giudice del Tribunale le agevolazioni a favore della piccola proprietà contadina

Cass. Sez. Trib. 13 novembre 2015, n. 23248 - Merone, pres.; Bruschetta, est.; Basile, P.M. (diff.) - Agenzia delle Entrate (Avv. gen. Stato) c. (avv. Pasquariello). (Cassa con rinvio Comm. trib. reg. Campania 29 maggio 2009)

Nel caso di trasferimento di un terreno agricolo ad un coltivatore diretto in base ad una sentenza del giudice civile, l'interessato deve, al fine di usufruire delle agevolazioni tributarie in materia di piccola proprietà contadina, farne espressa richiesta, ai sensi del predetto art. 5 della legge n. 604/1954, allo stesso giudice civile o al cancelliere al momento della registrazione della medesima sentenza. In mancanza di tale formalità, il giudice tributario non può autonomamente accertare lo status di «coltivatore diretto» del contribuente, tanto meno in base al solo certificato provvisorio prodotto in giudizio, ed annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie in via ordinaria o concedere esso stesso le predette agevolazioni.

(Omissis)

Con l'impugnata sentenza n. 129/48/09 depositata il 29 maggio 2009 la Commissione tributaria regionale della Campania, respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 263/05/06 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta che aveva accolto il ricorso proposto da R.C. avverso - l'avviso di liquidazione n. (omissis) con il quale era disconosciuta l'agevolazione stabilita dalla l. 6 agosto 1954, n. 604, art. 1 a favore della piccola proprietà contadina e per l'effetto sottoposta all'ordinaria tassazione di registro la «sentenza civile n. 701/2004 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V.» che aveva trasferito al contribuente «un terreno agricolo sito in (omissis)». La CTR riteneva difatti irrilevante che il contribuente non avesse chiesto l'agevolazione nel «giudizio civile», ben potendo il giudice tributario accertare anche successivamente lo «status di coltivatore diretto». Contro la sentenza della C.T.R., l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Il contribuente resisteva con controricorso.

1. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica violazione della legge n. 604 del 1954, art. 5 in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo a riguardo che l'agevolazione in parola poteva essere riconosciuta soltanto a coloro che presentavano «istanza» e che pertanto la C.T.R. era incorsa in errore laddove non aveva ritenuto «irrilevante» la produzione documentale del contribuente rivolta a dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge per ottenere il beneficio del pagamento dell'imposta di registro in misura ridotta. Il quesito sottoposto era il seguente:

«Se la C.T.R., nella fattispecie concreta in cui il contribuente coltivatore diretto pretenda il diritto alle agevolazioni sulle imposte di registro e ipotecarie su atto giudiziario di trasferimento di terreno agricolo ai sensi della legge n. 604 del 1954, senza aver reso la relativa dichiarazione e senza aver presentato istanza all'Ufficio del Registro ed avendo prodotto solo nel corso del processo tributario il certificato provvisorio di possesso dei requisiti soggettivi agrari, abbia violato la legge n. 604 del 1954, art. 5 allorché ha applicato il seguente principio di diritto:

"Qualora il trasferimento immobiliare avviene *ius iudicis*, stante l'incertezza del risultato della vertenza avente ad oggetto l'esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di vendita, conclusa con la sentenza da cui è scaturita l'imposizione tributaria, il contribuente che intenda avvalersi delle condizioni di cui alla legge n. 604 del 1954 non incorre in alcuna decadenza qualora non abbia effettuato la dichiarazione di cui alla legge n. 604 del 1954, art. 5 avanti al giudice civile o al cancelliere del Tribunale che esige le imposte di registro, ipotecarie e catastali, né abbia presentato l'istanza di rimborso corredata dal certificato definitivo, ben potendo il giudice tributario autonomamente accertare lo *status* di coltivatore diretto, ed il diritto alle agevolazioni sull'imposta di registro e su quella ipotecaria, sulla base del solo certificato provvisorio"; laddove il corretto principio di diritto che la C.T.R. avrebbe dovuto applicare è il seguente: "il coltivatore diretto che intenda avvalersi della agevolazione tributaria di cui alla legge n. 604 del 1954 su sentenza del giudice civile che gli trasferisce un terreno agricolo, ha l'onere, a pena di decadenza, di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 5 della medesima legge, allo stesso giudice civile o al cancelliere al momento della registrazione, conseguentemente, in mancanza di tale formalità, il giudice tributario non può autonomamente accertare lo *status* di coltivatore diretto del contribuente, tanto meno in base al solo certificato provvisorio prodotto in giudizio, ed annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro e di quelle ipotecarie in via ordinaria o concedere esso stesso le predette agevolazioni"».

Il motivo è fondato.

Questa Corte in effetti, per es. con riferimento al beneficio cosiddetto «prima casa» ex art. 1, nota 2 bis, Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, ha già avuto occasione di chiarire che nei casi di trasferimento di immobile avvenuta a mezzo sentenza ex art. 2932 c.c. l'agevolazione deve essere richiesta prima della registrazione dell'atto e ciò «atteso il carattere necessario della collaborazione del contribuente» (Cass. Sez. Trib. n. 2261 del 2014; Cass. Sez. Trib. n. 3863 del 2009).



- 2. Assorbiti gli altri motivi.
- 3. Alla cassazione della sentenza deve seguire il giudizio di rinvio, per l'accertamento tra l'altro del fatto della avvenuta tempestiva istanza di agevolazione.

(Omissis)

